

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE di CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2014/15

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.35 del 22 dicembre 2014

Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale n.260 del 29 dicembre 2014

**Testo modificato con determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale
n.24 del 27/02/2015 in attuazione del decreto del Presidente n.1/2015 assunto in data 27/02/2015**

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2014/15

CAPO I DESTINATARI

Art. 1 – Finalità e destinatari

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2014/15, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt.2, 3 e 4 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione (compresi i titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente), per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Art. 3 – Requisiti economici

Possono accedere al contributo per “fitto-casa” gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro, calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2013.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, e del Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.703,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

3.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.

Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve integrare, ai fini ISEE, al proprio stato di famiglia anagrafico anche i genitori e dichiarare i redditi prodotti, nell'anno 2013, dai soggetti con i quali convive, e dai propri genitori.

In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

Art. 4 – Requisiti di merito

1) Studenti iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, ed il conseguimento del diploma di scuola media secondaria con votazione non inferiore a 80/100.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il conseguimento del diploma di laurea triennale con votazione non inferiore a 95/110.

2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito, **alla data del 3 marzo 2015**, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da altra Università. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Tabella A1

Corsi di laurea triennali				
Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1 anno F.C.
Crediti richiesti		35	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico							
Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1 F.C.	1 anno f.c.
Crediti richiesti		35	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale			
Anno di corso	1° anno	2° anno	1 anno f.c.
Crediti richiesti		40	80

Non è previsto l'utilizzo del bonus.

N.B.: Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alla data di scadenza del bando;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi.

3) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o

trasferimento da altra Università. Sono valide solo le annualità riconosciute per il corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **alla data del 3 marzo 2015**, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

codice		corso di studio	Anno di corso						
Fac	Corso		2°	3°	4°	5° e 1 f.c.	6°	7°	1 f.c.
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA							13
97	02	TEOLOGIA	9	13	18	24	27	31	35

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

5.1 Per gli scritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio.

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di diploma, per coloro che avranno conseguito il diploma con la votazione di almeno 81/100. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 80/100, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. matricole di primo livello - studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e posto alloggio;
2. matricole di primo livello - altri studenti.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di borse di studio e posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

5.2 Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista dal corso di studi

frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi.

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di laurea, per coloro che avranno conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 96/110. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 95/110, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. matricole di secondo livello - studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e posto alloggio;
2. matricole di secondo livello - altri studenti.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di borse di studio e posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

5.3 Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, le graduatorie saranno ordinate in base al rapporto parametrico tra il numero di crediti formativi (o delle annualità, in caso di iscrizione a corsi del vecchio ordinamento) conseguiti **alla data del 3 marzo 2015**, e il numero dei crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato, o delle annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede il conseguimento di un numero di crediti effettivamente conseguibili inferiore a 60 per anno, potranno chiedere che tale rapporto parametrico sia calcolato in base al numero dei crediti effettivamente conseguibili, presentando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia del suddetto piano di studi.

In caso di parità si terrà conto della media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. Anni successivi - studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e posto alloggio;
2. Anni successivi - altri studenti.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di borse di studio e posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

Art. 6 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it a far data dal 19 gennaio 2015 ed **entro le ore 13.00 del 18 marzo 2015**, pena l'esclusione.

La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria; i dati sulle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano nell'attestazione ISEE riferita ai redditi 2013, rilasciata dal CAF con in nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013.

L'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati con l'E.R.S.U. di Cagliari.

Si precisa che l'art.14 comma 1 del suddetto DPCM del 2013 prevede che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche in corso di validità presentate sulla base del D.Lgs. n.109/1998 non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni, e pertanto tutti gli studenti che partecipano al concorso per il fitto casa (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A.2014/15 indicando i dati economici risultanti da una attestazione ISEE redatta in attuazione della normativa previgente), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta on line gli estremi della ricevuta rilasciata dal CAF, e dovranno produrre all'Ufficio Diritto allo Studio copia dell'attestazione ISEE in corso di validità entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda sottoscritta (10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie), pena l'esclusione dal concorso.

Lo studente che avrà compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare la documentazione prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, risulterà escluso nelle suddette graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potrà essere riammesso al concorso solo a seguito della presentazione dell'attestazione ISEE entro il termine previsto al comma 5 del presente articolo.

Art. 7 – Contratto di locazione

I partecipanti al concorso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di un contratto di locazione a titolo oneroso ad essi intestato, di durata non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2014/15, rientrante in una delle seguenti tipologie:

- locazione di un immobile di proprietà di un privato. Il contratto allegato alla domanda di contributo dovrà risultare regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo), e potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purchè stipulato a favore dello studente;
- soggiorno in una struttura religiosa o assimilata. Il richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale della struttura, attestante la durata del soggiorno e l'importo del canone di locazione a carico dello studente;
- assegnazione di posto alloggio a pagamento presso una delle Case dello Studente dell'Ente. Il richiedente dovrà specificare la Casa dello Studente ospitante, la durata dell'assegnazione e l'importo della retta alloggio. L'Ente provvederà a verificare d'ufficio la veridicità della dichiarazione. Sarà escluso dal computo il mese di agosto.

Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a 10 mesi, stipulato per il solo periodo di frequenza in sede. L'Ente effettuerà il controllo sulla veridicità della dichiarazione dello studente, per verificare che il periodo di permanenza all'Estero non risulti incluso fra le mensilità per le quali è stato richiesto il contributo.

Art. 8 - Sottoscrizione della domanda e presentazione delle autocertificazioni

Gli studenti che risulteranno idonei al concorso dovranno sottoscrivere e consegnare la domanda compilata on line, e se iscritti ad anni successivi al primo, l'autocertificazione degli esami, all'Ufficio Diritto allo Studio Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, entro le ore 13,00 del decimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione dal beneficio. Alla domanda dovranno essere allegate copia del contratto di locazione e **dell'attestazione ISEE rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015**, pena l'irricevibilità.

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare la "Dichiarazione sostitutiva di iscrizione con esami" (scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari: www.unica.it). I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purchè effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito www.ersucagliamentonline.it. Solo in tal caso anche tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta ed allegata alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami compilata on line sul sito www.ersucagliamentonline.it.

Sono fatte salve le successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti dovranno verificare che il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line, coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Eventuali rettifiche dei dati indicati nella domanda on line potranno essere effettuate esclusivamente su modulo cartaceo, scaricabile dal sito www.ersucagliari.it, da consegnare all'Ufficio Diritto allo Studio prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, unitamente alla documentazione prevista dal comma 1 del presente articolo.

La stampa della domanda potrà essere effettuata subito dopo la compilazione sul sito, e **dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio**, firmata e corredata della documentazione richiesta, a decorrere dalla data di invio on line ed **entro e non oltre le ore 13,00 del decimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione dal concorso**.

Il termine per la presentazione della suddetta documentazione sarà indicato in apposito avviso, che verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente unitamente alle graduatorie provvisorie.

I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità:

- 1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
- 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari.

La presentazione fuori termine della domanda e della documentazione allegata è causa di esclusione, anche se la tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi.

Entro il **30 novembre 2015** gli studenti beneficiari del contributo dovranno inoltre presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno dei due livelli di corso dovranno inoltre presentare entro il 30 novembre 2015, l'autocertificazione comprovante il superamento di almeno 2 annualità o 20 crediti. Qualora non soddisfino detta condizione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Art. 9 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Art. 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/1990)

Entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande on line verranno redatte le graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate all'Albo dell'Ente in Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari e presso le singole sedi delle Case dello Studente e delle Mense, e saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate dagli interessati in carta semplice all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie, nel termine previsto dall'avviso che sarà pubblicato unitamente alle graduatorie provvisorie.

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie saranno consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse dovranno essere restituite.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 11 - Modalità di erogazione della prima rata e di richiesta del saldo

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 31 maggio 2015, **fatto salvo l'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna.**

Il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2016.

Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari entro il 30 novembre 2015, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno dovranno inoltre allegare l'autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 2 annualità o 20 crediti entro la data 30 novembre 2015. Qualora non producano tale autocertificazione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Qualora lo studente consegua la laurea prima del termine dell'anno accademico (30 settembre 2015), riceverà a titolo di saldo l'importo del contributo, a conguaglio, rapportato ai mesi per i quali risulta effettivamente iscritto al corso per il quale ha richiesto il beneficio.

CAPO IV STANZIAMENTO

Art. 12 - Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

La somma stanziata è di euro 1.400.000,00, fatta salva l'effettiva disponibilità delle somme.

Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento, fatta salva la riserva del 2% per gli studenti universitari figli di emigrati sardi che conservano la cittadinanza italiana (Art.16, L.R.7/91), in possesso dei requisiti di reddito e di merito, sarà ripartito fra le tre categorie: matricole di primo livello, matricole di secondo livello ed iscritti ad anni successivi al primo, in base al rapporto proporzionale fra il numero degli idonei per ciascuna delle categorie risultanti dalle graduatorie definitive, calcolato rispetto al totale di tutti gli aventi diritto.

La quota assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, sarà ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

Gli studenti inseriti nelle specifiche graduatorie delle tre categorie di "idonei non beneficiari all'assegnazione di borse di studio e posti alloggio" per il corrente anno accademico, previste dall'art.5 del presente bando, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse. Eventuali importi non utilizzati per una delle suddette categorie saranno distribuiti fra le altre due categorie, in proporzione al numero degli aventi diritto.

Agli altri studenti, inseriti nelle altre graduatorie previste dal succitato art.5, saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nelle graduatorie di cui al precedente comma.

L'importo massimo concedibile è di euro 1.600 annui. L'importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e utenze).

CAPO V INCOMPATIBILITA'

Art. 13- Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza

Sono esclusi dal contributo:

- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale e ciclo unico avendo conseguito il diploma di maturità con votazione inferiore a 80/100.
- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale avendo conseguito la laurea triennale con un votazione inferiore a 95/110.
- gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.

Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito attribuiti dall'ERSU di Cagliari per il corrente anno accademico.

Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all'estero dell'intero anno accademico. Il contributo è invece cumulabile con tali finanziamenti per i mesi trascorsi in sede.

I titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente non possono richiedere il contributo qualora non fruiscano del servizio per almeno dieci mesi nell'anno accademico (escluso il mese di agosto).

Il diritto al beneficio decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2013/14, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2014/15, decade dal beneficio ottenuto.

In caso di decadenza dal beneficio, lo studente deve effettuare la restituzione della somma riscossa.

La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza, o l'esistenza di altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU, costituiscono causa di non ammissione al contributo.

CAPO VI TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 14 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente dei dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia

tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico, carriera universitaria, merito scolastico.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.

Art. 15 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

CAPO VII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 16 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 17 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Art. 18 - Rilascio attestazione ISEE

L'attestazione ISEE, contenente i dati reddituali di cui all'art.2 del presente bando, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAF).

Art. 19 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucagliarionline.it.

Art. 20 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione delle Leggi Regionali n.2 del 29/05/2007 art.27 comma 2, n.3 del 5/03/2008, art.4 comma 3, e n.17 del 13/02/2012 art.5, ed in conformità alle direttive approvate con deliberazioni della Giunta Regionale n.29/10 del 22.05.2008 e n. 48/14 del 2/12/2014, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

F.to Il Direttore del Servizio
Diritto allo Studio e Culturale
Dott.ssa Angela Maria Porcu